SENT. 4/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 947 del registro di Segreteria, promosso dal Pubblico Ministero presso questa Sezione in persona del Procuratore regionale Dott. Giuseppe De Rosa, nei confronti dei Sig.ri:

- **Laurent Vierin** (C.F. VRNLNT75M07A326W), nato ad Aosta il 7.8.1975 e residente a Jovençan (AO) in Hameau Le Clou n. 6, int. 02, rappresentato e difeso dall'Avv. Piercarlo Carnelli (*avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it*), elettivamente domiciliato presso il predetto indirizzo PEC;

- **Emily Marinella Rini** (C.F. RNIMYM82M55A326N), nata ad Aosta il 15.8.1982 e ivi residente in Regione Busseyaz, 1, int. 02, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Renato Marini (*renatomarini@ordineavvocatiroma.org*) e dall'Avv. Matteo Paolelli (*matteopaolelli@ordineavvocatiroma.org*), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori sopra indicati;

- **Mauro Baccega** (C.F. BCCMRA55M15A326X), nato il 15.8.1955 ad Aosta e ivi residente in via Torino n. 49, int. 01, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Renato Marini (*renatomarini@ordineavvocatiroma.org*) e dall'Avv. Matteo Paolelli (*matteopaolelli@ordineavvocatiroma.org*), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori sopra indicati;

- **Luigi Giovanni Bertschy** (C.F. BRTLGV65S10A326G), nato il 10.11.1965 ad Aosta e residente in Hône (AO), via Celestino Vaser n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Burlando (*federicoburlando@pec.ordineavvocatitorino.it*) e dall'Avv. Alex Micheletto (*avvalexmicheletto@puntopec.it),* elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Hône, Via Chanoux n. 20;

- **Jean-Pierre Guichardaz** (C.F. GCHJPR66T30A326W), nato il 30.12.1966 ad Aosta e ivi residente in Via Parigi n. 104, int. 02, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Thiébat (*avvnicolathiebat@cnfpec.it*) e Oliviero Guichardaz (*avv.oliguichardaz@pec.it*), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Aosta, Via Croce di Città n 44, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;

- **Aurelio Marguerettaz** (C.F. MRGRLA63M22A326I), nato il 22.8.1963 ad Aosta e ivi residente in Via Parigi n. 105, int. 01, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Leone Giacomo Merani (*carlomerani@pec.ordineavvocatitoerino.it*), Roberto Serventi (*robertoserventi@pec.ordineavvocatitotino.it*) e Gianni Maria Saracco (*giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it*), elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati sopra indicati;

- **Alessandro Nogara** (C.F. NGRLSN58E28A326P), nato il 28.5.1958 ad Aosta e residente a Quart (AO), in Villaggio Torrent n. 24, rappresentato e difeso

dall'Avv. prof. Paolo Scaparone

(*paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it*) e dall'avv. Alex Micheletto (*avvalexmicheletto@puntopec.it),* elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Hône, Via Chanoux n. 20;

- **Renzo Testolin** (C.F. TST RNZ68C28A326Z), nato il 28.3.1968 ad Aosta e residente ad Aymavilles (AO) – fraz. Venoir n. 27, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Maria Scrascia (*annamaria.scrascia@milano.pecavvocati.it*) e Gessica Pasqualin (*gessica.pasqualin@milano.pecavvocati.it*), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima;

- **Nicoletta Spelgatti** (C.F. SPLNLT71L68A326I), nata il 28.7.1971 ad Aosta ed ivi residente in Via Marmore n. 2, int. 02, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Balì (*studiolegale@pec.massimobali.it*) e Luigi Busso (*avv.luigibusso@pec.it*), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aosta, Passage du Folliex n. 3, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;

- **Elso Renzo Giovanni Gerandin** (C.F. GRNLRN57M08A326J), nato l'8.8.1957 ad Aosta e residente in Brusson (AO), Via Extrepieraz n. 101, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Biondo (*simonetta.biondo@legalmai.it*), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Via Chambery n. 51, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;

- **Stefano Aggravi** (C.F. GGRSFN85D12A326E), nato il 12.4.1985 ad Aosta e ivi residente in via Losanna n. 10, int. 02, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Merani (*carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it)* e Roberto Serventi, (*robertoserventi @pec.ordineavvocatitorino.it),* elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;

- **Claudio Restano** (C.F. RSTCLD64P23A326A), nato il 23.9.1964 ad Aosta e residente a Valpelline (AO), Frazione Capoluogo n. 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Merani (*carlomerani @pec.ordineavvocatitorino.it)* e Roberto Serventi (*robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it),* elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;

- Paolo Sammaritani (C.F. SMMPLA59L19A326D), nato il 19.7.1959 ad Aosta (AO) e ivi residente in Via IV Novembre n. 7, int. 01, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Francesco Dotto *(massimofrancescodotto@ordineavvocatiroma.org*), elettivamente domiciliato presso lo Studio del suddetto procuratore sito in Roma (RM), Via Agostino Depretis n. 86 – 00184, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;

- **Cristoforo Cugnod** (C.F. CGNCST53A11B230O), nato l'11.01.1953 a Brusson (AO) e ivi residente in Via Pra da Riva n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Callà (*avvfabriziocalla@puntopec.it*), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16;

- **Fabrizio Savoye** (C.F. SVYFRZ67M07A326U), nato il 7.8.1967 ad Aosta (AO) e residente a Doues (AO), in Frazione Meylan n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Callà (*avvfabriziocalla@puntopec.it*), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16;

- Patrizia Mauro (C.F. MRAPRZ 69D67 A326G), nata il 27.4.1969 ad Aosta e residente a Sarre (AO), in Frazione La Remise n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Callà (*avvfabriziocalla@puntopec.it*), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16.

Visti l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 28 agosto 2024, le memorie di costituzione dei convenuti e gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 marzo 2025: il relatore Dott.ssa Laura Alesiani; il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore regionale, Dott. Nicola Peretti; i Difensori dei convenuti, Avv. Carnelli Piercarlo per Vierin, Avv. Burlando Federico per Bertschy e, su delega dell'Avv. Scarpone Paolo, per Nogara, l'Avv. Scrascia Anna Maria per Testolin, l'Avv. Lalli Angelo, su delega dell'Avv. Paolelli, per Rini e Baccega, l'Avv. Saracco Gianni Maria per Marguerettaz, l'Avv. Thiebat Nicola e l'Avv. Guichardaz Oliviero per Guichardaz, l'Avv. Balì Massimo per Spelgatti, l'Avv. Biondo Simonetta per Gerardin, l'Avv. Serventi Roberto per Aggravi e Restano, l'Avv. Dotto Massimo Francesco per Samaritani, l'Avv. Fabrizio Callà per Cugnod, Mauro e Savoye.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, dopo aver emesso formale invito a dedurre, ha convenuto in giudizio i Componenti di due Giunte regionali della Regione Valle d'Aosta e alcuni Dirigenti dell'Amministrazione regionale valdostana, richiedendo il risarcimento di un danno arrecato alla stessa Regione Valle d'Aosta, quantificato in complessivi euro 3.999.787,42.

In particolare, sono stati chiamati in giudizio, nella loro qualità di componenti *pro-tempore* della Giunta della Regione Valle d'Aosta, i Sig.ri Vièrin Laurent, Rini Emily Marinella, Baccega Mauro, Bertschy Luigi Giovanni, Guichardaz Jean-Pierre, Marguerettaz Aurelio, Nogara Alessandro, Testolin Renzo, per aver approvato la deliberazione n. 415 del 3/4/2018 di concessione del contributo a

fondo perduto di euro 1.800.000,00 a favore dell'Association Règionale Eleveurs Valdotaine (c.d. AREV), nonché, sempre nella qualità di componenti *pro-tempore* della Giunta regionale, i Sig.ri Spelgatti Nicoletta, Gerandin Elso Renzo Giovanni, Aggravi Stefano, Restano Claudio, Sammaritani Paolo, per aver approvato la deliberazione n. 1536 del 30/11/2018 di concessione del contributo integrativo a fondo perduto di euro 2.200.000,00 sempre a favore di AREV.

Sono stati, altresì, chiamati in giudizio, nella loro qualità di Coordinatore/Dirigente *pro-tempore* del Dipartimento Agricoltura della Regione Valle d'Aosta il Sig. Cugnod Cristoforo, per aver espresso il parere di legittimità sulla deliberazione di Giunta n. 415/2018 (concessione di contributo di euro 1.800.000,00) e per aver adottato l'atto di impegno di spesa n. 2000 del 17/04/2018 (di euro 1.800.000,00) e l'atto di liquidazione n. 17238 di euro 248.846,00 (e mandato di pagamento n. 18230 di pari importo), nonché il Sig**.** Savoye Fabrizio per aver espresso il parere di legittimità sulla deliberazione n. 1536/2018 (concessione del contributo integrativo di euro 2.200.000,00) e per aver adottato l'atto di impegno n. 7085 del 10/12/2018 (di euro 2.199.884,00) e gli atti di liquidazione n. 14868/2018 sottoscritto il 25/06/2018 (di euro 1.371.154,00 a valere sull'atto d'impegno n. 2000/2018; a cui conseguiva l'ordinativo di pagamento n. 16336 del 03/07/2018 di pari importo), n. 32406/2018 sottoscritto il 12/12/2018 (di euro 179.902,62 a valere sull'atto d'impegno n. 2000/2018; a cui conseguiva il mandato di pagamento n. 33013 del 18/12/2018 di pari importo), n. 31747/2018 sottoscritto il 12/12/2018 (di euro 2.199.884,80 a valere sull'atto d'impegno n. 7085/2018; a cui conseguiva il mandato di pagamento n. 33018 del 18/12/2018 di pari importo).

Infine, la Procura ha convenuto in giudizio anche la Sig.ra Mauro Patrizia, nella

qualità di Dirigente *pro-tempore* del Dipartimento Bilancio della Regione Valle d'Aosta per aver apposto il visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di cui sopra n. 2000/2018 e n. 7085/2018.

In particolare, la Procura regionale, nel predetto atto di citazione, ha chiesto la condanna dei componenti la Giunta regionale per l'approvazione della deliberazione n. 415/2018 per l'importo del 90% del contributo di euro 1.800.000.00 deliberato con tale provvedimento, ossia la condanna per euro 1.620.000,00, ripartendo tale importo in euro 211.000,00 al Presidente Vièrin, in euro 204.000,00 ad alcuni componenti della Giunta e precisamente agli Assessori Nogara (Assessore all'Agricoltura), Testolin, Rini, Baccega, Marguerettaz (per aver, altresì, partecipato all'approvazione della deliberazione n. 1261 del 23/09/2016 – come dopo si vedrà -) e in euro 194.500,00 agli Assessori Guichardaz, Bertschy. Ha, altresì, chiesto la condanna dei Dirigenti, sempre in relazione all'approvazione della deliberazione n. 415/2018, per il rimanente importo del 10% del valore del contributo deliberato (cioè, euro 180.000,00), ripartendo tale importo in euro 100.000,00 per il Sig. Cugnod, in euro 55.000,00 per il Sig. Savoye e in euro 25.000,00 per la Sig.ra Mauro.

Quanto alla deliberazione n. 1536/2018, la Procura ha richiesto la condanna, per l'importo dell'88% del contributo di euro 2.200.000,00 deliberato in tale provvedimento, pari a euro 1.936.000,00, dei componenti della Giunta, ripartendo tale importo in euro 394.000,00 al Presidente Spelgatti, in euro 390.000 all'Assessore all'Agricoltura Gerandin, e in euro 384.000,00 agli Assessori Aggravi, Restano e Sammaritani; mentre ai Dirigenti veniva richiesto il rimanente 12% (per euro 264.000,00), così ripartito: Savoye euro 226.000,00, Mauro euro 38.000,00.

A tali importi si sono applicate le economie registrate con atto di liquidazione del 12/12/2018 (in favore del Dirigente disponente la liquidazione della relativa spesa, cioè il Sig. Savoye), sicché il danno, arrecato all'Amministrazione regionale, come già anticipato, veniva quantificato in complessivi euro 3.999.787,42. Per gli importi a ciascuno addebitati la Procura ha chiesto che gli stessi siano incrementati di rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

La contestazione, oggetto dell'odierno giudizio, prende l'avvio dalla segnalazione attuata, ad iniziativa del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta, con la relazione prot. n. 65181 del 2/3/2021 concernente "*Aiuti erogati all'Association Regioanale Eleveurs Valdotains nel Settore Zootecnico (nel prosieguo: A.R.E.V.)*"; a seguito di tale segnalazione veniva aperto dalla Procura regionale il fascicolo istruttorio I00022/2021. Successivamente, il P.M. procedeva allo stralcio della documentazione del fascicolo predetto che veniva destinata a 4 nuovi fascicoli per le singole annualità dei contributi; in particolare, per il giudizio odierno si fa riferimento al fascicolo n. I000152/2023 relativo all'annualità 2018.

L'addebito mosso ai convenuti concerne, in buona sostanza, la concessione di una considerevole quantità di contributi a fondo perduto alla predetta Associazione di Allevatori, AREV, come sopra quantificati nelle citate deliberazioni n. 415 e n. 1536 del 2018 – contributi, che, poi, venivano distribuiti agli allevatori della Regione iscritti a tale Associazione. La Procura contesta la violazione dell'art. 24 del Regolamento europeo n. 702/2014 del 25/06/2014 (che dichiara la compatibilità con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di alcune categorie di aiuti nei

settori agricoli forestale e nelle zone rurali) e dell'art. 9 della L.R. n. 17 del 3/8/2016 (in tema di aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale) attuativo del Regolamento europeo.

Più precisamente, in base alla ricostruzione della vicenda operata dalla Procura, dall'anno 2017, annualmente, le Giunte regionali provvedevano all'erogazione di contributi pubblici ad AREV, sostenendoli integrare aiuti di Stato dichiarati compatibili con il mercato dall'art. 24, paragrafo 4, lett. e), del Regolamento n. 702/2014, sopra citato (come attuato dall'art. 9, comma 1, lett. e), della L.R. n. 17/2016); detti aiuti venivano, quindi, considerati ricompresi nei rimborsi dei costi sopportati dagli agricoltori (piccole e medie imprese) per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre, ivi inclusi quelli relativi ai costi dei premi simbolici al riguardo conferiti fino ad un valore di euro 1.000,00, per premio e per vincitore.

In base all'*iter* che si era affermato, AREV trasmetteva al Dipartimento regionale dell'Agricoltura le richieste di concessione di aiuti unitamente al "*Programma regionale dei concorsi, rassegne e mercati concorso. Legge regionale 17/2016, art. 9*"; le domande si riferivano espressamente alla "*promozione e valorizzazione della razza valdostana*" e i programmi si sostanziavano nell'elencazione di preventivi di spesa per costi di organizzazione, i cui importi, ivi indicati a titolo di "rimborsi", si asserivano quantificati "*per volumi di partecipazione previsti sulla base delle disponibilità in bilancio*".

Tuttavia, secondo quanto sostenuto dalla Procura regionale, il finanziamento richiesto per l'anno 2018 (Programma AREV per il 2018 con richiesta di euro 5.500.000,00 - poi concesso, con le deliberazioni n. 415 e 1538, per l'importo di euro 4.000.000,00) e per la quasi totalità utilizzato per la finalità della

"*valorizzazione della razza bovina valdostana*", almeno nei termini in cui si è concretamente operato, non poteva rientrare in alcun aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno dall'art. 24 del Regolamento n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016, e neppure in quelli previsti dall'art. 27 del medesimo Regolamento, in quanto questi ultimi sono unicamente riferiti ai costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e ai costi per test di determinazione della qualità genealogica o della rese di bestiame, in ogni caso da erogare in natura e "non comportanti pagamenti diretti ai beneficiari".

In sostanza, secondo la ricostruzione della Procura, alle fiere e rassegne zootecniche comportanti costi di organizzazione e di partecipazione, effettivamente realizzate ed esistenti da molto tempo (in particolare il concorso "*Reina dou Lace*" e le sette rassegne bovine comunitarie - cioè, *delle Comunità montane regionali*), venivano associati "concorsi" diretti all'erogazione di premi in denaro, che, secondo il P.M., venivano erogati agli Allevatori in violazione di legge, in quanto non comportanti costi di organizzazione e i cui premi, in difformità da quanto previsto dall'art. 24 del Reg. UE n. 702/2014 sui premi simbolici, variavano in relazione alle risorse erogate dalla Regione ad A.R.E.V..

Gli Allevatori, secondo quanto esposto in citazione, ottenevano il riparto dei premi in denaro sulla sottoscrizione, effettuata nel corso di almeno una rassegna alla quale dovevano fisicamente partecipare, di moduli con i quali A.R.E.V. raccoglieva adesioni ad altri eventi/concorsi e con i quali gli Allevatori autorizzavano, altresì, l'Associazione a trattenere eventuali somme dovute alla stessa.

In particolare, tali concorsi a premi in denaro si sostanziavano in primo luogo, nel

concorso IRC (concorso regionale resa casearia) e nel concorso IM (concorso regionale per morfologia): per il 2018 il Programma AREV richiedeva, per tali premi, l'importo complessivo di euro 2.362.000,00; vi era poi anche il concorso IRCM (indice generale di selezione del libro genealogico della razza valdostana – Sezione Valle d'Aosta) per premi oggetto di richiesta nel Programma AREV 2018 per l'importo di euro 2.910.000,00.

Vi era infine anche il premio punteggio allevamento ovi-caprini (richiesta Programma AREV euro 120.000,00), anch'esso valutabile quale concorso a premi in denaro, come i precedenti sopra citati.

Dalla citazione e dagli atti ad essa allegati, i premi per la "valorizzazione della razza bovina" sarebbero stati concessi agli allevatori i cui capi erano iscritti ai libri genealogici della razza valdostana, per ognuno dei tre indici di riferimento (IRC, IM, IRCM). I premi in questione, inoltre, sarebbero stati quantificati in base al numero di capi con indici genetici migliorativi e in proporzione al livello di miglioramento rispetto al valore genetico soglia.

E con riferimento ai suddetti concorsi e premi la contestazione della Procura si è focalizzata proprio sull'asserito mancato rispetto del Regolamento n. 702/2014 e della stessa L.R. n. 17/2016, perché gi stessi non rientrerebbero nell'indicazione dell'art. 24 del Reg. e dell'art. 9 della L.R. n. 17/2016, laddove si fa riferimento alla circostanza che "*gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la* ***partecipazione a concorsi****, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lett. a):* […] *e) premi simbolici fino a un valore di 1000 EUR* ***per premio e per vincitore***" (v. comma 4 dell'art. 24 – enfasi aggiunta); e ciò sia in relazione all'asserito mancato rispetto del requisito della presenza fisica dei capi nell'ambito dei predetti concorsi genetici sia in relazione all'asserito mancato

rispetto del limite dei premi simbolici fissato al valore di 1000 euro "per premio e per vincitore".

Nell'ambito del costrutto accusatorio il P.M. contesta, altresì, che, con la deliberazione n. 1261 del 23/09/2016 (di modifica della precedente deliberazione n. 1137 del 26/08/2016), veniva innovata la disciplina degli aiuti "compatibili con il mercato interno" introducendo elementi non coerenti con la normativa di riferimento sia con riguardo alla previsione di aiuti non previsti dal Reg. n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016 (v. deliberazione n. 1261, Allegato A, punto n. 5.1 sulle Condizioni di ammissibilità: "*Gli aiuti sono concessi nell'ambito dei programmi di selezione delle specie di interesse zootecnico organizzati dalle associazioni di allevatori in relazione alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale", in base alla competenza territoriale*" – enfasi aggiunta), sia con riguardo alla previsione dell'anticipazione del 90% della spesa ritenuta ammissibile (v. il punto n. 9.1 sulle Modalità di pagamento: "*Qualora gli aiuti siano concessi per il tramite delle associazioni allevatori, gli uffici competenti provvedono ad erogare acconti fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; il restante 10% verrà poi erogato sulla base di idonea rendicontazione da parte delle associazioni stesse*").

Ne deriverebbe, pertanto, che, secondo l'impostazione della Procura, gli aiuti erogati dalla Regione ad A.R.E.V. nell'anno 2018, per l'effettivo ammontare di euro 3.999.787,42, lungi dal consistere nel rimborso di costi relativi all'organizzazione di mostre, rassegne, concorsi e fiere, hanno in realtà integrato, in ogni componente erogata, un sostegno economico diretto in denaro all'Associazione degli Allevatori regionale non previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014 e che si sarebbe potuto erogare solo a seguito di una espressa decisione

della Commissione europea sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno; né, d'altra parte, secondo la Procura, tali aiuti, quali premi in denaro, sarebbero sussumibili nel c.d. regime "*de minimis*" disciplinato dal Reg. UE n. 1408/2013, non essendo tale facoltà prevista nella L.R. n. 17/2016 *ab origine* ma soltanto con modifica successiva a seguito della L.R. n. 23/2021.

Quanto all'elemento soggettivo in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio in esame, la Procura ha contestato ai soggetti convenuti la colpa grave "*rasentante il dolo*" in ragione della "*marchiana violazione di una pletora di norme eurounitarie e legislative regionali, non ammettenti ignoranza, tanto più in considerazione dei ruoli di primo piano degli stessi convenuti per anni rivestiti nei diversi livelli apicali dell'Amministrazione e della Dirigenza regionale*", con particolare riferimento alla rappresentazione, ritenuta inescusabile, che gli aiuti concessi ad AREV potessero, in difetto di una espressa decisione della Commissione europea, finanziare il miglioramento della razza bovina Valdostana, finalità, questa, secondo la Procura, non solo non rientrante tra le iniziative "promozionali" *ex* articolo 24 del Reg. (UE) n. 702 del 2016, ma neppure prevista nelle pertinenti azioni, concernenti la qualità dei prodotti agricoli, previste dall'articolo 27 dello stesso Regolamento e dall'articolo 9, comma 1, lett. *b)*, della legge n. 17 del 2016.

Quanto, infine, al pregiudizio economico, la Procura ha chiesto il risarcimento del danno integrato dal dispendio di risorse pubbliche illegalmente irrogate a titolo di aiuti di Stato che non si sarebbero dovuti irrogare, senza giustificazione legislativa, in via di anticipazione non consentita e, comunque, in mancanza di rendicontazione.

Con separate comparse di costituzione e risposta, prodotte nei termini di legge, si

costituivano tutti i convenuti, richiedendo la reiezione di ogni domanda proposta dalla Procura in quanto prescritta e/o inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, e, quindi, l'assoluzione da ogni responsabilità per i fatti di causa; in via subordinata, la quantificazione della quota di danno imputabile commisurandola alla effettiva quota di incidenza della condotta nella causazione dell'evento dannoso, facendo altresì applicazione del potere riduttivo; con il favore delle spese o, in caso di condanna, la compensazione delle stesse.

Più precisamente, i convenuti, in primo luogo, hanno formulato eccezioni pregiudiziali e preliminari.

In primis, è stata eccepita da diverse difese l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda erariale per difetto di una decisione della Commissione Europea che dichiari illegali e non compatibili con il mercato interno gli aiuti contestati e che, per conseguenza, ne disponga, mediante ingiunzione alla Regione, il recupero ovvero, in subordine, per difetto dei requisiti di concretezza, certezza ed attualità del preteso danno erariale.

Nello specifico alcuni convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione (Baccega, Gerandin, Rini); nella memoria di costituzione i convenuti Rini e Baccega, nelle conclusioni, hanno eccepito il difetto di giurisdizione, ma nel corpo delle memorie non si rinviene la motivazione di detta eccezione, esplicitata in udienza.

Il convenuto Gerandin ha eccepito il difetto di giurisdizione per mancanza del rapporto di servizio, con conseguente difetto di legittimazione passiva del medesimo, in relazione alla circostanza che il convenuto in parola non è il percettore dei contributi pubblici oggetto di causa, adducendo che la

giurisprudenza contabile consolidata ha, da tempo, attestato l'esistenza del rapporto di servizio fra la pubblica amministrazione che eroga un contributo a destinazione vincolata e il privato che lo riceve.

La difesa Guichardaz ha sostenuto che la Giunta, quale organo politico non è soggetta a sindacato da parte della giurisdizione contabile, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022.

Altri convenuti hanno fatto implicitamente riferimento alla giurisdizione attraverso alcune affermazioni in tema di competenza esclusiva della Commissione Europea in materia di decisioni sulla compatibilità degli aiuti di Stato con l'ordinamento europeo (Testolin, Marguerettaz, Aggravi e Restano).

Sempre in via preliminare, poi, alcuni convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 c.g.c. quanto alla completa esposizione dei fatti prescritta dal comma 2, lett. e), e per violazione dell'art. 87 c.g.c. quanto al difetto di corrispondenza fra invito e citazione (Cugnod, Mauro, Savoye); nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 c.g.c. e dell'art. 5 c.g.c. in relazione al dovere di chiarezza e sinteticità e ai continui rimandi all'invito a dedurre (Gerandin).

I convenuti Baccega, Bertschy, Cugnod, Guichardaz, Marguerettaz, Mauro, Nogara, Rini, Savoye, Testolin, Vierin hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del danno.

In particolare, alcuni convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del danno individuando il *dies a quo* della medesima nella data della deliberazione n. 415 del 3/4/2018 e tenendo conto che la lettera di costituzione in mora trasmessa dalla Regione Valle d'Aosta su richiesta della Procura regionale, primo atto interruttivo della prescrizione, risulta notificata in data 16 agosto

2023 (Baccega, Bertschy, Cugnod, Guichardaz, Marguerettaz, Nogara, Rini, Testolin, Vierin). Adducono i difensori che anche a voler considerare quale *dies a quo* la data del materiale esborso, sulla base dei mandati di pagamento, la richiesta di danno potrebbe riguardare in quota parte soltanto la somma di cui al mandato di pagamento n. 33013 del 18/12/2018 (euro 179.902,62). In tal senso, sostengono le difese che, a differenza di quanto affermato dalla Procura contabile, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame la sospensione dall'08/03/2020 al 31/08/2020 del decorso prescrizionale dell'azione amministrativa disposta dall'art. 85, comma 4, del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, in quanto anche la sospensione dei "*termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali*" e "*alle prescrizioni in corso*" non può che ritenersi limitata a quei soli termini "*che scadono entro il 31 agosto 2020*".

I difensori dei convenuti Gerandin, Nogara, Guichardaz hanno richiamato la norma di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, per sostenere che la Giunta debba essere esclusa dall'azione della Procura. Gerandin si è appellato alla norma sotto il profilo della mancanza della giurisdizione della Corte; Guichardaz, dopo aver sostenuto che la Giunta, quale organo politico, non è soggetta a sindacato da parte della giurisdizione contabile (richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022), ha invocato la suddetta norma per sostenere che i membri della Giunta non possono essere ritenuti responsabili, trattandosi di atti di competenza degli uffici tecnici o amministrativi. Nogara richiama la norma per sostenere la mancanza di valutazioni politiche nella deliberazione 415/2018 e, quindi per sostenere la responsabilità dei tecnici.

Nel merito, infine, le difese dei convenuti ricostruivano la vicenda in esame

affermando che i premi per il miglioramento della razza bovina valdostana possono essere legittimamente collocati nell'alveo del Regolamento europeo n. 702/2014 (e della L.R. n. 17/2016), in quanto, nel pieno rispetto della logica promozionale del miglioramento genetico che vi presiede, legittimamente i concorsi genetici devono poter premiare tutti i capi di un'azienda agricola che hanno indici superiori al valore soglia degli indici genetici di riferimento. E, in ogni caso, anche qualora gli aiuti in parola dovessero risultare non compatibili con il Regolamento n. 702/2014, hanno invocato l'applicazione del c.d. regime di esenzione "*de minimis*", circostanza che comporterebbe il non assoggettamento a recupero.

Nell'udienza pubblica, **il Pubblico Ministero**, Peretti Nicola ha argomentato in ordine all'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dai convenuti e si è soffermato: sulla nullità dell'atto di citazione; sulla mancata corrispondenza della citazione con l'invito a dedurre; sulla carente esposizione dei fatti; sull'eccezione di prescrizione, individuando il *dies a quo* nella data dell'esborso e richiamando l'atto di costituzione in mora dei convenuti e la sospensione prevista dalla normativa COVID; sul difetto di giurisdizione, escludendo che i destinatari dell'atto di citazione dovevano essere i percettori dei contributi ed escludendo che le attribuzioni della Commissione Europea precludano la giurisdizione della Corte dei conti. Sul punto il P.M. ha richiamato la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale del Veneto.

Sulle contestazioni delle difese in ordine alla mancanza di attualità del danno, il P.M. ha esposto che l'attualità deriva dalla concretezza dell'esborso.

Nel merito parte attrice si è soffermata sull'illegittimità delle delibere e sulla interpretazione restrittiva della norma europea, l'art. 24 Regolamento UE

702/2014; in particolare, ha richiamato la tesi per cui i concorsi figurativi migliorativi della razza bovina valdostana non rientrano nella nozione di "azione promozionale" volta, invece, a veicolare un messaggio verso il pubblico.

Il Pubblico Ministero si è, inoltre, soffermato anche sulla regola del *de minimis*, relativa agli aiuti di Stato, escludendone l'applicabilità nella fattispecie, e confermando, dunque, tutte le richieste della Procura. Quanto alla distribuzione del danno proposta con la citazione e contestata dalle difese, il Pubblico Ministero ha ricordato che il Collegio è sovrano nella riduzione dei *quantum* e che quella della Procura è solo una proposta.

Infine, parte attrice si è opposta alle richieste istruttorie dell'Avvocato Callà di escussione di un teste e dell'istanza di CTU per un ricalcolo del *quantum* alla luce della regola del *de minimis*.

In udienza **i difensori** dei convenuti hanno richiamato tutti le conclusioni di cui alle memorie di costituzione in giudizio, esponendo le argomentazioni a supporto.

Nello specifico hanno effettuato i seguenti interventi.

L'Avv. Carnelli Piercarlo per Vierin, illustrando la fattispecie, ha sostenuto la complessità della stessa e si è soffermato sulla mancanza dell'elemento soggettivo. Per il difensore, diversamente da quanto ritiene il PM, la tutela della razza bovina rientra nell'azione promozionale, sottolineando che trattasi di una peculiarità, di un'eccellenza del territorio valdostano, e la sua salvaguardia costituisce scelta di natura politica.

L'Avv. Burlando Federico, che con delega sostituisce l'Avv. Scarpone Paolo, per Nogara e rappresenta Bertschy, suo assistito, afferma che la scelta politica e il ruolo della Giunta sono collegati all'impulso proveniente dagli uffici della Regione, ai quali spettava la fase della verifica. Con riferimento alla deliberazione

1261, sostiene che l'anticipazione in essa prevista, non può essere motivo di danno erariale, il danno potrebbe derivare solo dall'esborso finale qualora non sia rispondente alla legge. Invoca l'esimente politica della Giunta rispetto all'attività degli Uffici della Regione. Sulla prescrizione contesta l'applicabilità della normativa COVID alla presente fattispecie.

L'Avv. Scrascia Anna Maria, per il convenuto Testolin, si sofferma sulle competenze degli Uffici della Regione, escludendo che i politici debbano rispondere per la mancanza di controlli rimessi agli uffici regionali.

L'Avv. Lalli Angelo, che, su delega dell'Avv. Paolelli, interviene per Rini e Baccega, adducendo la competenza della Commissione Europea nella materia riguardante la compatibilità degli aiuti al mercato interno, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la formulazione dei seguenti quesiti:

1 "*se sia compatibile con il sistema di competenze in materia di dichiarazioni di compatibilità degli aiuti di Stato, previste dal diritto europeo, la facoltà del Giudice nazionale di valutare esso stesso la predetta compatibilità con una pronuncia idonea a passare in giudicato";*

2 *"se il sistema di sovvenzioni istituito dalle delibere, oggetto di causa, sia compatibile con il regolamento 702/2014*";

3 *"in subordine, se il sistema di sovvenzioni istituito dalle delibere, oggetto di causa, sia compatibile con il regime* de minimis*".*

La difesa ha invocato l'immunità prevista dall'art. 24 dello Statuto speciale richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022.

L'Avv. Saracco Gianni Maria per Marguerettaz si è soffermato sull'eccezione di prescrizione, aggiungendo che non spetta alla Giunta decidere come debbano

essere spesi i soldi oggetto di contribuzione.

L'Avv. Thiebat Nicola e l'Avv. Guichardaz Oliviero per Guichardaz, il primo si è soffermato sull' inapplicabilità della sospensione COVID al caso di specie e nel merito sull'assenza di antigiuridicità della condotta, sull'assenza di danno con riferimento al regime *de minimis*. Ha argomentato sull'esimente tecnica di cui art.1, comma 1-ter, legge 20/94, declinata come assenza di nesso causale tra la condotta dell'Assessore Guichardaz e il presunto danno. L'Avv. Guichardaz si è soffermato sull'aspetto soggettivo della colpa grave.

L'Avv. Balì Massimo per la convenuta Spelgatti, mette in evidenza la breve durata della Giunta Spelgatti, sostenendo che la stessa ha avuto poca discrezionalità, essendo intervenuta dopo l'adozione della prima deliberazione ed essendosi occupata dell'ultima parte della contribuzione, aggiungendo che il controllo della rendicontazione non è ascrivibile alla Giunta.

L'Avv. Biondo Simonetta, per Gerandin, espone che la Giunta Spelgatti ha deliberato con riferimento solo a stanziamenti già esistenti in bilancio, evidenziando la breve durata della Giunta stessa. Insiste sulla mancanza di sinteticità dell'atto di citazione e sulla poca chiarezza nell'esposizione dei fatti con richiamo alla sent. n. 7600 della Cassazione Civile Sezioni Unite del 16 marzo 2023. Fa notare che l'erogazione dei contributi ha formato oggetto di notifica alla Commissione europea che non ha mai dichiarato l'incompatibilità degli aiuti. Lamenta la mancanza di una istruttoria capillare da parte della Procura, in grado di individuare, nella somma complessivamente erogata dalla Regione gli importi corrisposti legittimamente.

L'Avv. Serventi Roberto per Aggravi e Restano Claudio, si è soffermato sulla mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

L'Avv. Dotto Massimo Francesco per Sammaritani, ha escluso che si possa ipotizzare la colpa grave per il suo assistito nel ruolo di assessore estraneo alle tematiche affrontate in Giunta.

L'Avv. Fabrizio Callà, in rappresentanza dei tre dirigenti Cugnod, Mauro e Savoye, ha insistito sulla prescrizione e sul difetto di giurisdizione. Sostiene che tutti gli aiuti erogati non sono mai stati dichiarati né illegali né incompatibili, né da parte della Commissione europea né da parte di altri soggetti, e in assenza di aiuti incompatibili o illegali non può esserci danno. Evidenzia che soltanto la Commissione europea può dichiarare l'incompatibilità degli aiuti di Stato e che il giudice amministrativo, in base all'art. 133 del codice del processo amministrativo, ha la giurisdizione esclusiva nelle controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato. Sostiene l'improponibilità dell'azione e il difetto di giurisdizione quali elementi "*assorbenti"* rispetto a tutte le altre questioni. Si sofferma anche sul regime *de minimis* e sull'innalzamento della soglia a 50.000.00 euro. Afferma che non c'è attualità e concretezza del danno. Con riferimento alla posizione di Mauro Patrizia lamenta lo scostamento tra invito a dedurre e atto di citazione. Insiste nelle conclusioni presenti nelle memorie.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale il Collegio deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno della **giurisdizione** della Corte dei conti nella materia dedotta in giudizio, nonché sulla propria competenza rispetto alla Commissione Europea e alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, posto che alcuni difensori hanno proposto eccezioni che

impingono direttamente o indirettamente sul profilo della sfera di cognizione di questo giudice (anche rispetto agli organismi europei), mettendolo in discussione.

In particolare, l'Avv. Callà (per i convenuti Cugnod, Savoye e Mauro), richiamando la "*Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C 247/01)*", eccepisce, in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità, l'improponibilità ovvero l'improcedibilità della domanda azionata dalla Procura, per difetto di una decisione della Commissione che dichiari illegali e non compatibili con il mercato interno gli aiuti in contestazione e che, per conseguenza ne disponga, mediante ingiunzione alla Regione, il recupero, sostenendo che soltanto la Commissione Europea può decidere se uno Stato membro debba modificare o abolire un aiuto di Stato ritenuto incompatibile con il mercato interno.

L'Avv. Callà, inoltre, in udienza ha richiamato l'art. 133 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), riguardante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato.

Come già accennato nella parte in fatto, nella memoria di costituzione i convenuti Rini e Baccega, nelle conclusioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione, ma nel corpo delle memorie non si rinviene la motivazione di detta eccezione. L'avv. Lalli, in rappresentanza degli stessi convenuti, in udienza, adducendo la competenza della Commissione Europea nella materia riguardante la compatibilità degli aiuti al mercato interno, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto sostanzialmente dubita che una pronuncia del Giudice nazionale in materia possa ritenersi compatibile con il

sistema di competenze in materia di dichiarazione di compatibilità degli aiuti di Stato del diritto europeo. Nell'auspicato rinvio pregiudiziale il difensore chiede di rimettere alla Corte di Giustizia la valutazione sulla compatibilità delle sovvenzioni istituite dalle delibere della Regione con il Regolamento UE n. 702/2014 e, in subordine, di chiedere se gli aiuti in argomento siano o meno compatibili con il regime di esenzione *de minimis.*

Per il convenuto Testolin, le difese, pur non esplicitando un'eccezione di difetto di giurisdizione, con riferimento agli aiuti di cui è causa evidenziano che "*né la Commissione Europea, né alcun Giudice amministrativo o ordinario ne hanno accertato l'illegittimità: ciò dipersé potrebbe persino escludere la procedibilità della presente azione*". Anche qui ritorna il tema secondo cui non può essere la Corte dei conti a decidere se l'erogazione dei contributi sia avvenuta o meno in violazione della legge. Parimenti nella memoria di costituzione in giudizio del convenuto Marguerettaz si legge che "*l'unico organo cui spetta la verifica circa la compatibilità degli aiuti di Sato con il TFUE è la Commissione Europea*". Analoga prospettazione si rinviene nelle memorie di costituzione di Aggravi e di Restano, dove la difesa richiama anche giurisprudenza della Corte di cassazione (Cassazione civile sez. I, 04/12/2023, n.33680).

Ciò premesso, la tematica della giurisdizione comporta, in primo luogo, la necessità di individuare i confini della domanda giudiziale proposta con l'atto di citazione. La Procura, come già esposto in fatto, chiede ai convenuti il risarcimento del danno erariale corrispondente all'importo degli aiuti erogati dalla Regione nel 2018 tramite "*l'Association Regionale Eleveurs Valdotains*" (nel proseguo A.R.E.V.). Le erogazioni in questione, secondo l'Ufficio requirente, sono state corrisposte illegittimamente, in quanto detti aiuti, contrariamente a

quanto indicato negli atti di riferimento, non rientrerebbero nel regime di esenzione dalla procedura di notificazione alla Commissione Europea, ossia non rientrerebbero nel regime di esenzione di cui al Reg. UE 25 giugno 2014 n. 702, con violazione diretta dell'art. 24, paragrafo 4, lett. *e)* dello stesso Regolamento e con conseguente violazione anche dell'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge regionale 3 agosto 2016 n. 17. Né, secondo il PM, risulterebbe applicabile nel caso di specie il regime di esenzione c.d. *de minimis*, di cui al Regolamento UE n. 1408/2013.

Il Collegio, pertanto, è chiamato a stabilire se le risorse pubbliche in questione siano state o meno erogate in violazione di legge, e, in caso di risposta affermativa, se l'erogazione illegittima configuri un danno erariale, e in caso di accertamento dello stesso se i convenuti ne debbano rispondere nei termini indicati in citazione.

Circoscritti e così definiti la *causa petendi* ed il *petitum* dell'atto di citazione, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti e va escluso allo stato degli atti il necessario presupposto per una rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Questo giudice, infatti, non è chiamato a stabilire se i premi in contestazione siano o non siano compatibili con il mercato interno, competenza, questa, della Commissione Europea.

Né risulta pendente alcuna procedura di notifica per gli aiuti di cui è causa, con ciò fugando i dubbi che alcune difese hanno prospettato sul fatto che la Commissione, pur avendo ricevuto la "notifica" dalla Regione Valle d'Aosta, nulla ancora avrebbe osservato al riguardo. Tali dubbi, ove fossero risultati fondati, avrebbero potuto indurre ulteriori riflessioni, seppure non ai fini della

giurisdizione di questa Corte, ma sotto l'eventuale profilo del rapporto tra il presente giudizio e la "pendente" procedura davanti alla Commissione.

Al riguardo giova chiarire che la Regione non si è avvalsa della procedura "preventiva", che consente di investire la Commissione Europea quando uno Stato membro introduce, con apposito progetto, un aiuto non sussumibile nei regimi di esenzione e vuole che ne sia verificata la compatibilità o meno con il mercato interno (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea -TFUE-).

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che nella comunicazione effettuata dalla Regione Valle d'Aosta alla Commissione Europea, SA.46332 (2016/XA) (alleg. 5), più volte richiamata dalle difese, registrata dalla Commissione *(notification or registration*) il 31.08.2016, nella parte "*Base giuridica*" la Regione fa riferimento agli aiuti esentati dalla procedura di notifica ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014. Nella stessa comunicazione si richiama la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 contenente la "disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", che, dopo aver previsto all'art. 9, c. 1 (nel testo vigente dal 24/8/2016 al 30/4/2019) la concessione di aiuti anche per il tramite delle associazioni di allevatori, e dopo aver indicato alla lett. e) dello stesso comma gli aiuti "*per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fin al 100 per cento dei costi sostenuti*", al comma 3 dello stesso art. 9 precisa che "*Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014*".

Infine, sempre nella parte "Base giuridica" della comunicazione si trova il riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1137, di

cui si dirà quando verrà trattato il merito.

La comunicazione in argomento, risalente al 31 agosto 2016, è stata effettuata, quindi, in assenza di un progetto della Regione riguardante i premi di "*selezione delle specie di interesse zootecnico*" (c.d. premi genetici), previsti, invece, con la deliberazione di Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1261, e dopo l'adozione di quest'ultima deliberazione non risulta alcuna comunicazione alla Commissione Europea.

Più chiaramente, la Commissione Europea ha ricevuto la comunicazione riguardante gli aiuti da erogare in regime di esenzione ai sensi del Reg. UE n. 702/2014 (con riferimento al quale sono state adottate sia la l.r. n. 17/2016 sia la deliberazione di Giunta n. 1137 del 26 agosto 2016), ma non ha ricevuto alcuna comunicazione-notificazione su quanto stabilito dalla Regione, dopo la suddetta comunicazione, con la deliberazione n. 1261 del 23/9/2016, alleg. A, articolo 5, sugli aiuti per la selezione della specie.

Tanto detto, la condotta antigiuridica configurata dalla Procura a carico dei convenuti non implica, quindi, valutazioni sulla compatibilità o incompatibilità degli aiuti in contestazione con il mercato comune, ma si incentra fondamentalmente sulla sussumibilità o meno degli aiuti stessi nel regime di esenzione indicato dalla Regione (Reg. 702/2014) e sull'applicabilità o meno di un altro regime di esenzione, quello del c.d. *de minimis* (Reg. n. 1408/2013). Ne deriva che la cognizione di questo giudice non interferisce con la competenza esclusiva della Commissione Europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. In ogni caso la questione della compatibilità o meno degli aiuti al mercato comune si porrà ove la Corte, nel merito, dovesse escludere che l'erogazione dei contributi sia avvenuta in regime di esenzione, verifica,

quest'ultima, che precede l'eventuale necessità di interpellare la Corte di Giustizia o direttamente la Commissione Europea.

Né appare pertinente, sotto il profilo della giurisdizione, il richiamo all'art. 133 del codice sul processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). La norma prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato, ma il giudizio impiantato davanti a questo Corte non è un giudizio proposto da soggetti potenzialmente danneggiati dai provvedimenti della Regione (es allevatori esclusi dagli aiuti o soggetti in concorrenza con i beneficiari degli aiuti, che lamentino di essere stati danneggiati dai provvedimenti regionali), i quali sarebbero stati legittimati ad agire davanti al giudice amministrativo, ma è un giudizio proposto dalla Procura contabile che ravvisa la sussistenza di un danno erariale derivante dall'asserita illegittima erogazione dei contributi di cui è causa, materia, questa, pacificamente estranea alla cognizione del giudice amministrativo.

Il giudice del danno erariale è, infatti, la Corte dei conti (articolo 103 della Costituzione, articolo 1 del codice di giustizia contabile).

Su fattispecie similare a quella in esame, peraltro, la Corte dei conti ha già respinto l'analoga eccezione di difetto di giurisdizione, proposta con riferimento al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia o del Tribunale dell'Unione Europea. L'eccezione è stata ritenuta infondata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ripresi dalla "*Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2021/C 305/01)*" (cfr. Sezione Giurisdizionale Veneto, sent. n. 22 del 25/3/2024 e giurisprudenza in essa indicata).

A supporto della ritenuta giurisdizione di questa Corte e della propria competenza a pronunciarsi nella materia del contendere diretta a stabilire se gli aiuti in argomento siano stati o meno erogati in regime di esenzione, va evidenziato che la Corte di cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 33680/2023), con richiamo ad altra pregressa giurisprudenza della Stessa Corte (ordinanza Sez. I, n. 16843 del 25/5/2022) ha avuto modo di affermare che "*la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE)"*. La Suprema Corte, inoltre, ha aggiunto che "*al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso*". In buona sostanza, sia con l'ordinanza n. 16843 del 25/5/2022 sia con l'ordinanza n. 33680 del 4/12/2023, la Corte di cassazione, cassando le sentenze impugnate, ha rimesso gli atti al giudice del merito per la verifica nelle fattispecie di riferimento dell'applicabilità agli aiuti dei regimi di esenzione.

In conclusione, questo giudice, se è vero che non può dichiarare la compatibilità o l'incompatibilità degli aiuti in argomento rispetto al mercato interno, può legittimamente verificare, ai fini del giudizio di responsabilità, se gli aiuti rientrino in un regime di esenzione o se, invece, gli stessi andavano sottoposti, in attesa della loro erogazione, alla preventiva procedura di notifica, in quanto qualificabili come aiuti di Stato ex art. 108 TFUE.

Sembra opportuno, infine, evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'Avv. Callà, la Corte di giustizia dell'Unione Europea, investita della

questione "*se l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che spetta alla Commissione richiedere allo stato membro di recuperare gli aiuti illegal*i.." ha chiarito che "*L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*." (cfr. sentenza della Corte di giustizia Unione Europea, Sezione IX, del 7/4/2022, n. 102). Nella stessa sentenza la Corte di giustizia UE ha specificato che "*spetta ai giudici nazionali garantire che vengano tratte, conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE…*".

Per tutte le considerazioni svolte la giurisdizione della Corte dei conti non può essere messa in discussione nella fattispecie in esame, né emergono in questa fase profili di interferenza con gli ambiti di competenza della Commissione Europea, fatta comunque salva la facoltà del Giudice nazionale di chiedere pareri alla Commissione su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (art. 29 Reg UE 13 luglio 2015, n. 2015/1589, "*Cooperazione con i giudici nazionali*").

Per ragioni di completezza, e sempre in punto di giurisdizione, occorre considerare che nella memoria di costituzione del convenuto Gerandin la difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte per "*la carenza assoluta del rapporto di servizio fra l'ente pubblico e l'odierno convenuto, non di certo percettore dei contributi pubblici*". Ebbene, sulla sussistenza del "rapporto di servizio" tra il Gerandin e la Regione (che secondo il PM è il soggetto

danneggiato), non sussiste alcun dubbio, posto che il convenuto è chiamato a rispondere in qualità di Assessore (all'Agricoltura), componente della Giunta che ha adottato la deliberazione (n. 1536/2018) che il P.M. assume essere causativa di danno erariale. Quanto poi all'estensione della giurisdizione contabile, come da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche ai soggetti privati percettori di contributi pubblici (richiamata dalla difesa a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione), dalla stessa non può certo desumersi il difetto di giurisdizione nei confronti degli Assessori e della Regione. In ogni caso, va chiarito che la Procura non contesta l'utilizzo che gli allevatori (privati percettori) avrebbero fatto di detti contributi, né mette in discussione i presupposti con riferimento ai quali gli stessi avrebbero percepito i contributi (ad esempio il numero dei capi di bestiame posseduti o altro), contestazioni, queste, che certamente avrebbero coinvolto direttamente gli allevatori, ma ritiene che il danno derivi dalla non sussumibilità di detti aiuti nel regime di esenzione cui la Regione ha inteso fare riferimento e quindi dalla non legittima erogazione degli aiuti stessi, condotta, questa, ascrivibile nel costrutto accusatorio, ai soggetti che hanno operato in conto della Regione e segnatamente ai componenti delle Giunte che hanno adottato le deliberazioni in contestazione.

2. La difesa dei convenuti Rini e Baccega in udienza ha invocato **l'immunità prevista dall'art. 24 dello Statuto speciale** (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4). Secondo la tesi difensiva, i convenuti non sarebbero imputabili, posto che, a seguito di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022, l'immunità si applicherebbe non solo alle attività legislative ma anche alle attività di natura amministrativa, quando queste siano espressione della definizione dell'indirizzo politico da parte dei Consiglieri regionali, che, nella

specie, operano anche come assessori in relazione alla decisione di attribuire sovvenzioni a un settore piuttosto che ad un altro. Anche la difesa Guichardaz nella memoria di costituzione sostiene che la Giunta, quale organo politico non è soggetta a sindacato da parte della giurisdizione contabile, richiamando la suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022.

Va subito chiarito, contrariamente a quanto adombrato dalle difese, che nella specie la Procura non contesta il fatto che gli aiuti siano stati erogati al Settore zootecnico anziché ad un altro settore, ma lamenta che l'erogazione delle risorse pubbliche sia avvenuta in violazione di legge.

In ogni caso il Collegio ritiene privi di pregio i riferimenti all'art. 24 dello Statuto speciale e alla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022. Con le deliberazioni di Giunta n. 415/2018 e n. 1536/2018 ci si trova *ictu oculi* al di fuori dell'esercizio di funzioni inerenti, come evidenziato dal Giudice delle leggi, al «*nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari» (sentenza n. 69 del 1985), rispetto al quale l'art. 24 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al pari dell'art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati*." Inoltre, in disparte il fatto che, nel caso di specie, non si tratta di deliberazioni del Consiglio regionale, ma di deliberazioni della Giunta, la materia nella quale si radica il presente giudizio (aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali), lungi dal configurarsi come materia "*strettamente connessa al riconoscimento del regime speciale di autonomia regionale*" (quale è stata considerata dalla Corte costituzionale quella di cui alla vicenda del "Casinò", cui si appellano le difese), è materia che non impinge nell'autonomia valdostana, ma che, al contrario, risulta sottoposta a normativa di

rango sovranazionale (i Regolamenti UE) e a normativa regionale (l.r. n 17/2016, art. 3) che introduce essa stessa disposizioni con il conclamato obiettivo di rendere compatibile il quadro normativo regionale con la normativa europea. Le deliberazioni della Giunta di cui è causa non sono, quindi, atti di indirizzo politico, ma provvedimenti amministrativi, adottati con espresso richiamo alla l. r. n. 17/2016 e segnatamente all'art. 9, comma 1, lett. e).

3. Sempre in via preliminare, i convenuti Cugnod, Mauro, Savoye eccepiscono **la nullità dell'atto di citazione** per violazione dell'art. 86 c.g.c. quanto alla completa esposizione dei fatti prescritta dal comma 2, lett. e), e per violazione dell'art. 87 c.g.c. quanto al difetto di corrispondenza fra invito e citazione, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 c.g.c. e dell'art. 5 c.g.c. in relazione al dovere di chiarezza e sinteticità e ai continui rimandi all'invito a dedurre (Gerandin).

In particolare, per i convenuti Cugnod e Savoye, la difesa eccepisce che il rinvio "esterno" a pagina 9 dell'atto di citazione all'invito a dedurre per una disamina più dettagliata dei fatti oggetto di causa, così come ricostruiti nelle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, non sia consentito dalle disposizioni del Codice di giustizia contabile, posto che l'ostensione minuziosa degli elementi ritenuti idonei a integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa deve essere specificatamente contenuta nell'atto di citazione; ai sensi dell'art. 87 c.g.c., peraltro, i rapporti di corrispondenza fra invito a dedurre e atto di citazione non possono essere assolti, neppure parzialmente, con un richiamo del secondo al primo.

Più specificatamente, poi, per la convenuta Mauro, la difesa eccepisce, altresì, che vi sia stata una *mutatio* della contestazione nell'atto di citazione rispetto

all'invito a dedurre, in quanto nell'invito a dedurre, associando gli atti di impegno e i visti di controllo, la Procura assumeva che essi fossero del tutto illegittimi per violazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e della legge regionale n. 17/2016 (cfr. pagine 55 e 56 dell'invito a dedurre) e contestava alla convenuta di essere venuta meno alla funzione di garanzia devolutale dall'Ordinamento regionale (pag. 65 dell'invito a dedurre), per non aver correttamente assolto, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 30/2009, al controllo della coerente quantificazione della spesa ai sensi di legge, controllando la conformità dell'atto di impegno a leggi e regolamenti (pag. 66 dell'invito a dedurre), mentre nell'atto di citazione la Procura, in altro senso, assumeva che i due visti di controllo sarebbero illegittimi "*per la palese incongruità dell'ammontare delle somme impegnate rispetto alle finalità previste*" (cfr. pagine 24 e 26 dell'atto di citazione), addebitando alla dott.ssa Mauro di "*non aver esercitato alcun controllo sulla complessiva spesa di euro 4.000.000,00 manifestamente sproporzionata rispetto alle casuali degli atti di impegno indicate*" (pag. 43 dell'atto di citazione), per non aver rilevato, dalla mera lettura delle causali, "*la manifesta sproporzione degli impegni milionari rispetto sia alle esigenze fieristiche sia all'incongrua erogazione di una massa di denaro ingente a una Associazione privata, comunque a titolo di aiuti di Stato, non trovante alcun riscontro negli importi di altre erogazioni regionali attuate sul medesimo titolo*" (pag. 135 dell'atto di citazione).

Quanto, ancora, in relazione al convenuto Gerandin, la difesa eccepisce che l'atto di citazione per cui è causa non può definirsi chiaro e sintetico (in argomento, nell'udienza pubblica, viene richiamata l'ordinanza della Cassazione Civile, Sez. II, n. 7600 del 16 marzo 2023); lo stesso, secondo la difesa, compie un continuo

rimando, molto spesso frammentario e difficilmente riconducibile ad un'unità di prospettazione, alle indagini della Guardia di Finanza, con la conseguenza della nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5 e dell'art. 86 c.g.c. in relazione al dovere di chiarezza e sinteticità e ai continui rimandi all'invito a dedurre.

In relazione alle eccezioni di nullità dell'atto di citazione, come sopra riepilogate, e richiamate anche durante l'udienza pubblica, che si sostanziano nella nullità dell'atto di citazione per difetto di corrispondenza di quest'ultimo rispetto all'invito a dedurre *ex* art. 87 c.g.c. (sia nel senso che l'invito a dedurre conterebbe molti più elementi dell'atto di citazione, circostanza che sarebbe dimostrata dai richiami di quest'ultimo atto allo stesso invito a dedurre, sia nel senso della *mutatio* della contestazione dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre), nonché per la non completa esposizione dei fatti prescritta dal comma 2, lett. e), dell'art. 86 c.g.c., occorre, in primo luogo, ricordare che l'art. 87 c.g.c. prevede la nullità della citazione qualora non sussista corrispondenza tra gli elementi contenuti nell'invito a dedurre e quelli indicati nell'atto di citazione "*tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*".

Come la giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare (v. Sez. I App., 17/04/2023, n. 163), con tale disposizione è stata codificata un'ipotesi di nullità, già coniata dalla giurisprudenza contabile precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 174 del 2016, quale sanzione processuale conseguente alla difformità tra i fatti esplicitati nell'invito a dedurre e i fatti dedotti nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. e) del medesimo codice.

Si tratta di nullità relativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1, c.g.c., dovendo l'eccezione di "non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'art.

87" essere proposta "a pena di decadenza", nella comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 90, comma 3, c.g.c.

Al riguardo, non è revocabile in dubbio che in merito ai limiti di applicazione dell'art. 87 c.g.c., un consolidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza contabile già precedentemente alla codificazione, ha chiarito che, tenuto conto della duplice funzione - istruttoria e garantistica - dell'invito a dedurre, il rapporto di questo con l'atto di citazione non possa e non debba essere di totale corrispondenza, considerata in particolare la prima funzione dell'invito a dedurre, a seguito del quale possono emergere elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già acquisiti prima della sua emissione (cfr. SS.RR. n.7/QM/1998 e n. 14/1998, Sez. II app. n. 43/2016).

La scelta del legislatore del Codice di giustizia contabile di introdurre nella novella codicistica tale espressa ipotesi di nullità è stata accompagnata da una valorizzazione della funzione garantistica dell'invito a dedurre, nel suo rapporto con l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, quale condizione per consentire all'invitato di esporre le proprie difese, al fine di ottenere la definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi.

In tal senso, alla luce di un'interpretazione letterale, oltre che teleologica del dettato normativo dell'art. 87 c.g.c., ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, va rilevato che, nella relazione illustrativa del Codice, la norma veniva individuata come indicativa del "taglio di valorizzazione della difesa che informa di sé il Codice", andando ad attuare il disegno individuato dal criterio di delega di cui all'art. 20, comma 2, lett. g), punto 2, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che prescrive una partecipazione dell'incolpato "piena, anticipata e consapevole del nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità tra la fase conclusiva

dell'istruttoria e quella di introduzione del giudizio assicura che egli abbia potuto dispiegare le proprie difese già prima della citazione e su tutto il contestato", con la precisazione che "la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversità nel contenuto degli atti menzionati qualora derivante dalle controdeduzioni spiegate dal convenuto dopo l'avviso, trattandosi di elementi noti alla difesa per essere stati da essa stessa introdotti".

Del resto, anche la Corte costituzionale, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che l'istituto dell'invito a dedurre attiene ad una fase che precede quella destinata all'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di sfociare nell'instaurazione del giudizio ovvero nell'archiviazione (sentenze nn. 415/1995, 163/1997, 513/2002); da tale impostazione non si discosta la giurisprudenza di questa Corte che ha individuato la funzione dell'invito a dedurre essenzialmente nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già indagato, che viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue ragioni all'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al Procuratore regionale lo sviluppo di più adeguate indagini, in coerenza con l'arricchito corredo di conoscenze (v., in tal senso, Sez. II App., 21/10/2022, n. 446 e Sez. II App., 9/8/2024, n. 201).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, per la fattispecie in esame, nell'atto di citazione per cui è causa sia stato individuato proprio il comportamento illecito già descritto nei suoi tratti identificativi ed essenziali nell'invito a dedurre, e, anzi, in tal senso, il rinvio dell'atto di citazione all'invito a dedurre di cui a pag. 9 – richiamato da più di una difesa dei convenuti – non è in grado di mettere in crisi tale sostanziale corrispondenza, anche in considerazione della circostanza che la descrizione della fattispecie viene effettuata, in tutti i suoi elementi costitutivi,

nell’atto di citazione, laddove, viceversa, il rinvio all’invito a dedurre assume solo una funzione di maggiore organicità nell’ambito di una fattispecie particolarmente complessa come quella oggetto dell’odierno giudizio; infatti, sul punto, è doveroso precisare che l’esatto contesto del richiamo in parola è il seguente: “*Dalle indagini svolte dalla G.d.F. emergeva quanto segue* (n.d.r.: per una disamina più dettagliata si vedano i contenuti dell’invito a dedurre)*”*, e, ciò premesso, i punti successivi dell’atto di citazione individuano in modo autonomo e completo il comportamento illecito già descritto nell’invito a dedurre.

Ne deriva che i rinvii operati nell’atto di citazione all’invito a dedurre non sono in grado di mettere in crisi la sostanziale corrispondenza fra invito a dedurre e atto di citazione, né la completezza dello stesso atto di citazione; e ciò vale anche per la difesa della convenuta Mauro, laddove si ipotizza una *mutatio libelli* fra quanto richiesto nell’invito a dedurre e quanto richiesto nell’atto di citazione: in tal senso, infatti, come già sopra ricordato, "la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversità nel contenuto degli atti menzionati qualora derivante dalle controdeduzioni spiegate dal convenuto dopo l'avviso, trattandosi di elementi noti alla difesa per essere stati da essa stessa introdotti".

In tema, l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile (v., *ex multis*, Sez. giurisdizionale Emilia-Romagna, 07/06/2019, n. 76) ha ribadito che l'art. 87 c.g.c. si limita, infatti, a sancire la necessaria corrispondenza tra l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (art. 86, c. 2, lett. e), c.g.c.), e "gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre". Ciò non determina, conseguentemente, la necessaria identità tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello della citazione, essendo anzi fisiologico che sussista una difformità di fatti e valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli

interessati, purché rimanga immutato il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* posti a fondamento della domanda.

Sotto tale profilo, nel caso di specie, non si rileva alcuna sostanziale divergenza tra l'invito a dedurre notificato agli interessati e l'atto introduttivo del presente giudizio nell'assoluta identità del danno contestato e delle condotte assunte come causative dello stesso, non ravvisandosi, pertanto, alcun inammissibile ampliamento del *thema decidendum* o della *res controversa*. Posto, quindi, che non occorre che siano ripetuti i canoni contenutistici imposti per l'invito a dedurre, essendo necessario che siano esplicitati il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* caratterizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata, nella vicenda in esame non è ravvisabile alcun decampamento da tale nucleo, in quanto nell'atto di citazione è stata reiterata, in termini sostanzialmente omogenei, la contestazione delle condotte ritenute causalmente efficienti rispetto al prospettato danno (in argomento v., altresì, Sez. II App., 31 luglio 2023, n. 219, per la quale l'unico profilo potenzialmente idoneo a compromettere l'attitudine di una citazione ad instaurare validamente il giudizio è la mancata corrispondenza fra "*i fatti*" esposti nella citazione (art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. e gli "*elementi essenziali*" del fatto esplicitati nell'invito a dedurre; in definitiva, dunque, solo il mutamento dei connotati fattuali caratterizzanti l'iniziale contestazione potrebbe generare la nullità della successiva citazione – il che, come già affermato, non si è verificato nel caso di specie).

Quanto, poi, ancora in relazione all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 86, comma 2, lett. e), occorre ricordare – con la giurisprudenza (v. la sentenza sopra citata Sez. I App., 17/04/2023, n. 163) – che l'art. 86 c.g.c., dedicato all'atto di citazione, ha indicato l'imprescindibile contenuto dell'atto introduttivo del

giudizio, menzionando alle lettere c) ed e) rispettivamente "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione" e "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni". Alla lettera f), poi, il medesimo art. 86, comma 2, c.g.c., ha previsto l'obbligatoria inclusione nell'atto di citazione della "indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda" e dello "elenco dei documenti offerti in comunicazione".

Il comma 6 dell'art. 86 cit. prevede, in proposito, che "La citazione è ... nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lett. e)". La norma, quindi, reca delle particolari cause di nullità dell'*editio actionis* contabile, proprie del processo di responsabilità amministrativa.

In tale prospettiva, l'art. 86, comma 6, c.g.c. costituisce diretta attuazione dei principi di diritto sostanziale che regolano la natura personale della responsabilità amministrativa, la valutazione della imputazione del carico risarcitorio in ragione delle "singole responsabilità" e la sua liquidazione in ragione della parte che ciascuno ha preso nella causazione del danno.

Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, i fatti posti a fondamento della domanda emergono dalla completa descrizione effettuata nell'ambito dell'atto di citazione, come documentata dagli atti depositati con la citazione, tra cui, *in primis*, la denuncia e le successive indagini poste in essere dalla Guardia di Finanza, le quali contengono una descrizione estremamente analitica e dettagliata della fattispecie in esame; con la conseguenza che va, altresì, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per cui è causa per violazione dell'art. 86, comma

2, lett. e).

Quanto, infine, con riguardo all'eccepito profilo della nullità dell'atto di citazione per violazione del principio di cui all'art. 5 c.g.c. in relazione al difetto di chiarezza e sinteticità del medesimo, occorre precisare quanto segue.

Indubbiamente, l'obbligo di redazione degli atti processuali in modo "chiaro e sintetico" è principio generale di immediata precettività (art. 5 c.g.c.), valevole per tutti gli attori del processo contabile (giudice, pubblico ministero, parti private). Peraltro, il principio della sinteticità è stato ritenuto, dalla Corte di cassazione, «*un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale*» (v., in tal senso, Cass. sent. n. 21297/2016; in argomento, cfr., pure, Cass. 22 giugno 2006, n. 19100, Cass. Sez. Lav., sent. n. 17698/2014 e n. 17178/2014, Cass. nn. 24940/16, 22709/16, 22654/16, 21239/16, 20815/16, 18579/16, 17526/16, 9228/16, 34/16; 8245/2018).

Tuttavia, ogni valutazione sull'avvenuta osservanza o meno di detto principio non può essere condotta in astratto; occorre, invece, contestualizzare l'approfondimento procedendo, in primo luogo, alla valorizzazione del grado di

complessità delle questioni controverse e, secondariamente, all'apprezzamento del contegno espositivo assunto dalla parte attrice del giudizio.

Orbene, nella vicenda in esame, già il solo indicatore dell'elevatezza del tasso tecnico delle problematiche in discussione sarebbe bastevole per escludere che la pur lamentata non sinteticità dell'atto di citazione possa comprometterne l'esame nel merito, atteso che vengono in rilievo aspetti di particolare complessità; e, in ogni caso, occorre, altresì, tenere presente che parte attrice ha dovuto procedere nella sintesi di una considerevole mole di documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza in esito alle deleghe finalizzate alle indagini, nonché in relazione alle deduzioni difensive in riscontro agli inviti a dedurre prodotte dai convenuti.

In definitiva, quindi, il Collegio ritiene che, anche da questo punto di vista, debba essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per cui è causa.

4. In via preliminare i difensori dei convenuti Rini e Baccega eccepiscono, altresì, "*la carenza delle condizioni dell'azione*" per **mancanza di attualità, certezza e concretezza del danno.** L'eccezione non può essere accolta. La difesa ha invocato impropriamente la giurisprudenza che riguarda la differente ipotesi in cui "*l'Amministrazione è titolare di un credito che può essere fonte di danno ma nel momento in cui diventa inesigibile per prescrizione o per decadenza"*. Il precedente giurisprudenziale richiamato a fondamento dell'eccezione (Corte dei conti, Sez. III App. sent. n. 21/2019) si riferisce, in realtà, ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, ossia ad un caso di danno da mancata entrata (per la precisione mancata riscossione di un canone concessorio, derivante da un apposito rapporto contrattuale).

Nel caso in esame, il danno in contestazione non è rappresentato da una mancata entrata (esigibile dal soggetto danneggiato nei confronti di un proprio debitore

per effetto di un vincolo contrattuale), ma è individuato con riferimento ad un esborso di danaro pubblico, già avvenuto, corrispondente all'importo dei contributi erogati ad AREV. D'altra parte, la difesa non ha individuato, a fondamento dell'eccezione, il "diritto di credito" che vanterebbe la Regione e non ha indicato il "titolo giuridico" che potrebbe legittimare la Regione stessa, in assenza di un titolo giudiziale di accertamento della sussistenza del danno, a chiedere la restituzione delle somme già erogate agli Allevatori tramite AREV.

Per gli stessi motivi va respinta l'analoga eccezione di improcedibilità dell'atto di citazione sollevata in via preliminare dalla difesa del convenuto Gerandin, che ha invocato lo stesso precedente giurisprudenziale (Sez. III App. sent n. 21/2019).

5. Ancora in via preliminare, le difese dei convenuti Baccega, Bertschy, Cugnod, Guichardaz, Marguerettaz, Mauro, Nogara, Rini, Savoye, Testolin, Vierin eccepiscono l'intervenuta **prescrizione dell'azione erariale**, quantomeno parziale e relativa agli importi liquidati fino al quinquennio antecedente all'atto di costituzione in mora notificato dalla Regione Valle d'Aosta su richiesta della Procura regionale, primo atto interruttivo della prescrizione.

Più precisamente, come si è già avuto modo di ricordare nella parte in fatto, il convenuto Baccega eccepisce l'intervenuta prescrizione del danno, sulla base della considerazione della data dell'adozione della delibera, sopra richiamata, n. 415 del 3 aprile 2018, quale *dies a quo* del termine prescrizionale e tenuto conto che la lettera di costituzione in mora risulta notificata tramite raccomandata A.R. solo in data 16 agosto 2023 (consegna in data 22 agosto 2023), cioè, allorché era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale; ma, sempre secondo la difesa del convenuto in parola, anche a voler considerare quale *dies a quo* la data del materiale esborso economico,

sulla base dei mandati di pagamento, la richiesta di danno per il medesimo riguarderebbe in quota parte soltanto la somma di cui al mandato di pagamento n. 33013 del 18/12/2018 (euro 179.902,62), mentre l'asserito danno erariale dovrebbe ritenersi ormai prescritto con riferimento alle somme di cui ai mandati di pagamento n. 16336 del 3/7/2018 (euro 1.371.154,00) e n. 18230 del 31/07/2018 (euro 248.846,00). In tal senso, per la difesa del convenuto Baccega, infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura regionale, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame la sospensione dall'08/03/2020 al 31/08/2020 del decorso prescrizionale dell'azione amministrativa disposta dall'art. 85, comma 4, del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, in quanto anche la sospensione dei "*termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali*" e "*alle prescrizioni in corso*" non può che ritenersi limitata a quei soli termini "*che scadono entro il 31 agosto 2020*".

In termini analoghi, in merito all'intervenuta prescrizione del danno, si sono espresse anche le difese dei convenuti Bertschy (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 21 agosto 2023), Guichardaz (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 18 agosto 2023), Marguerettaz (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite PEC il 16 agosto 2023), Nogara (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 19 agosto 2023), Rini (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 21 agosto 2023), Testolin (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 23 agosto 2023), Vierin (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il

25 agosto 2023).

Per quanto concerne il convenuto Cugnod (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 23 agosto 2023), in particolare, la difesa eccepisce la prescrizione quinquennale dell'intero presunto danno erariale che sarebbe derivato alla Regione per l'espressione del parere favorevole di legittimità alla D.G.R. n. 415 del 3 aprile 2018, per l'impegno della spesa di euro 1.800.000,00 di cui al provvedimento n. 2000 in data 17 aprile 2018 e per l'atto di liquidazione n. 17238 del 24 luglio 2018 di euro 248.846,00 a valere sull'impegno 2000/2018; e anche a voler ritenere che il *dies a quo* della prescrizione del danno contestato non possa essere individuato con riguardo al momento in cui l'atto censurato è stato compiuto, ma debba guardarsi al tempo dell'effettivo pagamento (secondo quanto statuito dalle Sezioni Riunite n. 14/2011/QM), per la difesa del convenuto Cugnod l'azione erariale sarebbe comunque prescritta quanto all'erogazione della somma di euro 1.371.154,00 di cui all'ordinativo di pagamento n. 1636 del 3 luglio 2018 e quanto all'erogazione della somma di euro 248.846,00 di cui all'ordinativo di pagamento n. 1636 del 31 luglio 2018.

Per il convenuto Savoye (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto 2023 – consegna il 23 agosto 2023), la difesa eccepisce, in particolare, la prescrizione dell'intero danno erariale che sarebbe derivato alla Regione per l'atto di liquidazione n. 14868/2018 del 25 giugno 2018 (di euro 1.371.154,00 a valere sull'impegno n. 2000/2018) e per l'atto di liquidazione n. 17238/2018 del 24 luglio 2018 di euro 248.846,00 a valere sull'impegno n. 2000/2018, essendo trascorsi, alla data di notifica dell'atto di costituzione in mora, ricevuto dal convenuto Savoye il 23 agosto 2023, più di

cinque anni da tali atti; e anche a voler ritenere che il *dies a quo* della prescrizione del danno contestato non possa essere individuato con riguardo al momento in cui l'atto censurato è stato compiuto, ma debba guardarsi al tempo dell'effettivo pagamento, l'azione erariale sarebbe comunque prescritta quanto all'erogazione della somma di Euro 1.371.154,00 di cui all'ordinativo di pagamento n. 1636 del 3 luglio 2018 e quanto all'erogazione della somma di Euro 248.846,00 di cui all'ordinativo di pagamento n. 1636 del 31 luglio 2018, posto che anche rispetto a detti pagamenti sono trascorsi, alla data del 23 agosto 2023, di ricezione della costituzione in mora, più di cinque anni.

Infine, per la convenuta Mauro (notifica dell'atto di costituzione in mora tramite raccomandata A.R. il 16 agosto – consegna il 22 agosto 2023), in particolare, la difesa eccepisce la prescrizione quinquennale per il danno che sarebbe derivato alla Regione per il visto di regolarità contabile sull'impegno della spesa di euro 1.800.000,00 di cui al P.D. n. 2000 in data 17 aprile 2018 e, comunque, per l'erogazione della somma di euro 1.371.154,00 di cui all'ordinativo di pagamento n. 1636 del 3 luglio 2018 e per l'erogazione della somma di euro 248.846,00 di cui all'ordinativo di pagamento n. 1636 del 31 luglio 2018, posto che sono trascorsi, alla data di notifica dell'atto di costituzione in mora, ricevuto dalla convenuta Mauro il 22 agosto 2023, più di cinque anni.

La tempestività dell'azione erariale è stata, invece, affermata dal Pubblico Ministero, individuando il *dies a quo* nella data dell'esborso e richiamando l'atto di costituzione in mora dei convenuti e la sospensione prevista dalla normativa COVID, attraverso il riferimento a quell'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la sospensione *ex lege* disposta dall'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., dall'8 marzo al 31 agosto 2020 si estenderebbe anche ai

termini prescrizionali pendenti e non necessariamente scadenti nel periodo di riferimento.

A tale interpretazione si contrappone quella proposta dalla difesa dei convenuti, per i quali la seconda parte della disposizione in esame (che, appunto, estende anche alle prescrizioni la sospensione prevista dalla prima parte) non può essere letta disgiuntamente dalla prima, che limita la sospensione ai termini scadenti tra il giorno 8 marzo e il 31 agosto 2020. Anche a voler, quindi, estendere l'efficacia della sospensione *ex lege* ad istituti ed attività non strettamente processuali, questa non potrebbe travalicare il limite derivante dalla necessità che gli stessi abbiano una scadenza all'interno dell'arco temporale in cui la sospensione opererebbe.

Tuttavia, sul punto, occorre dare atto che viene in rilievo l'ormai consolidato e costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi, secondo cui, in primo luogo, le citate disposizioni emergenziali non si limitano "*a disciplinare una sospensione ex lege solo dei termini processuali e procedimentali, ma anche dei termini di natura sostanziale come quelli previsti per la prescrizione ex art 1 comma 2 della l. 20/1994*" (v., in questi termini, Sez. giur. Campania n. 512/2023; cfr., altresì, di recente Sez. giur. Veneto n. 22/2024).

Sembra opportuno richiamare in questa sede il testo della disposizione in parola; ai sensi dell'art. 85, co. 4, del D.L. n. 18/2020, "*in caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle*

attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo".

Orbene, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale contabile richiamato, "*mentre il primo periodo dell'art. 85 comma 4 si riferisce all'ipotesi in cui il vertice istituzionale dell'ufficio territoriale, come misura di contrasto all'emergenza epidemiologica, ha provveduto al rinvio d'ufficio delle udienze, la seconda parte assume un contenuto di carattere generale finalizzato a determinare la sospensione di tutta una serie di termini tra cui quelli di prescrizione (Sezione giur. Campania sent. 9.3.2022 n. 212)*" (cfr. sentenza Sez. giur. Campania 512/2023 cit.); viene, altresì, precisato che "*la congiunzione "anche" ha la funzione lessicale di estendere al secondo periodo il regime temporale indicato nella prima parte e non di far riferimento alle ipotesi in cui l'effetto sospensivo si attiva qualora i termini debbano necessariamente cadere tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Ciò è confermato dal fatto che non si assiste a nessuna distinzione tra termini processuali e di natura sostanziale e nel silenzio della norma e in applicazione del principio ermeneutico in claris non fit interpretatio, non può ammettersi una preclusione normativa non espressamente prevista (Corte conti: Sez. giur. Valle d'Aosta sent. 17.3.2021 n. 9; Sez. giur. Sardegna sent. 28.10.2021 n. 347; Sez. giur. Campania sent. 9.3.2022 n. 212; Sez. giur. Campania sent. 8.8.2022 n. 641; Sez. giur. Piemonte sent. 14.7.2022 n. 182; Sez. giur. Lombardia sent. 8.8.2022 n. 214; Sez. giur. Lombardia sent. 5.12.2022 n. 270; Sez. giur. Sardegna sent. 30.11.2022 n. 234; Sez. giur. Lazio sent. 6.2.2023 n. 81). (Sez. Campania, 512/2023)*" (cfr. sentenza Sez. giur. Campania 512/2023 cit.; v., anche, Sez. Liguria n. 37/2023; Sez. Piemonte n. 38/2023; Sez. Lombardia n. 35/2023; Sez. Veneto n. 15/2024).

In sostanza, nel caso di specie, l'individuazione della soglia temporale oltre la quale la pretesa risarcitoria è prescritta è influenzata dalle speciali previsioni recate dalla citata normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come già chiarito dall'orientamento giurisprudenziale contabile prevalente sul punto sopra richiamato (v., anche, nello stesso senso, App. Sez. II sent. 19/2024 e 275/2023; App. Sez. I sent. 470/2023), infatti, inequivoci elementi testuali presenti nell'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 (in particolare la formula "*A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche* …") inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l'effetto sospensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8/3 – 31/8 del 2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima disposizione; la mancata replicazione, nel secondo periodo, del termine finale della sospensione, in assenza di qualsiasi elemento testuale o logico in grado di orientare verso una differenziazione di regimi è, perciò, non conducente: nell'ambito dello stesso plesso giudiziario, a fronte di medesime esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per opinare diversamente e anzi in presenza di elementi che propendono verso l'uniformità, l'omogeneità di regime è scontata conseguenza, con l'effetto che non può che confermarsi il predetto orientamento giurisprudenziale, il quale individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (v., in tal senso, App. Sez. II sent. 57/2024; nello stesso cfr., altresì, App. Sez. I sent. 142/2024).

Al riguardo, in particolare, la Sez. giur. Lombardia, con sent. 158/2024, ha evidenziato che la dizione testuale della seconda parte dell'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 appare "*di solare chiarezza nel sancire una sospensione, senza*

altri limiti (…)*, delle "*prescrizioni in corso" e, secondo univoco indirizzo della giurisprudenza contabile, la proroga legislativa in parola dispiega efficacia sia per i termini processuali, sia per quelli preprocessuali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il Collegio ritiene che il termine di prescrizione, per i diversi convenuti, sia stato utilmente interrotto con la notifica degli atti di costituzione in mora sopra indicati e che, quindi, l'azione erariale sia da ritenersi tempestiva.

E ciò anche qualora si voglia aderire alla tesi, pur proposta dalle difese di alcuni convenuti – come sopra specificato -, di considerare il *dies a quo* del termine prescrizionale al momento dell'adozione del provvedimento di Giunta n. 415 del 3 aprile 2018, in quanto, anche in tal caso, la sospensione *ope legis* di oltre 5 mesi dei termini prescrizionali (176 giorni) ha reso tempestivo l'esercizio dell'azione erariale da parte della Procura regionale in virtù del primo atto interruttivo della prescrizione, cioè la costituzione in mora dei convenuti notificata in data 16 agosto (e consegnata in date diverse dal 16 agosto al 25 agosto 2023); tanto più, poi, se si considera, come peraltro sarebbe più coerente con il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il momento dell'effettivo esborso economico (cioè, il momento dei successivi mandati di pagamento).

Infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (v. SS.RR. n. 14/QM del 5 settembre 2011, n. 5/QM del 19 luglio 2007, n. 2/QM del 26 febbraio 2001, n. 62/A del 25 ottobre 1996), in linea di principio – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – la prescrizione della pretesa risarcitoria non può che decorrere dalla data del pagamento asseritamente illegittimo, che rappresenta il momento in cui il danno ingiusto diventa concreto e attuale e l'azione erariale diviene ammissibile (cfr., in questi termini, Sez. giur. Veneto, sent. 15/2024). Nello stesso senso, la

Sezione II di Appello, con la sent. 446/2022, richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 7/2000/QM del 24 maggio 2000, ha chiarito come l'organo nomofilattico abbia ritenuto che, essendo l'azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento in cui si sostanzi in termini di esborso causalmente collegato ad un comportamento illecito – eccetto l'ipotesi del "*doloso occultamento*" per la quale si fa riferimento al momento della sua "*scoperta*".

Per tutte le argomentazioni svolte il Collegio ritiene, quindi, di dover respingere le eccezioni formulate dai convenuti in relazione all'intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

6. Articolo 1, comma 1-*ter*, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. I difensori dei convenuti Gerandin, Nogara, Guichardaz hanno richiamato la suddetta norma per sostenere che la Giunta debba essere esclusa dall'azione della Procura, ma ciascuno per profili diversi. Gerandin si è appellato alla norma sotto il profilo della mancanza della giurisdizione della Corte; Guichardaz, dopo aver sostenuto che la Giunta, quale organo politico, non è soggetta a sindacato da parte della giurisdizione contabile (richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022), ha invocato la suddetta norma per sostenere che i membri della Giunta non possono essere ritenuti responsabili, trattandosi di atti di competenza degli uffici tecnici o amministrativi. Nogara richiama la norma per sostenere che "*la deliberazione della Giunta regionale n. 415/2018 costituisce un provvedimento dal contenuto puramente tecnico, privo di qualsiasi valutazione politica, in cui la Giunta regionale si è limitata a prendere atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici e ad approvarle*". Nessuno dei

profili evidenziati può essere condiviso dal Collegio.

In proposito, fermo restando quanto già considerato al precedente punto n. 2, gli atti contestati dal P.M. come atti dannosi sono deliberazioni di Giunta, senza le quali non ci sarebbe stata la movimentazione del danaro, di cui è causa. Del resto, proprio la norma invocata stabilisce che "*Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione*". Né si può dubitare che l'approvazione del programma di AREV non rientrasse nella competenza della Giunta regionale (come vorrebbe sostenere qualche difesa facendo riferimento all'erogazione dei contributi nel 2020, in piena emergenza pandemica, quando si è provveduto con atto dirigenziale e non con provvedimento di Giunta). In ogni caso anche a voler ipotizzare l'incompetenza della Giunta in materia, di fatto l'avvenuta adozione della deliberazione renderebbe comunque riferibili alla Giunta stessa le eventuali conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.

Quanto all'accertamento e alla conseguente valutazione delle responsabilità della Giunta e dei dirigenti, trattasi di questione riguardante il merito che il Collegio affronterà ove dovesse ravvisare l'antigiuridicità delle condotte contestate ai convenuti e ove dovesse ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità.

7 Merito. Il Collegio per una più ponderata valutazione della vicenda ritiene indispensabile acquisire ulteriori elementi di valutazione. Con separata ordinanza, si dispongono incombenti per l'ulteriore istruzione della causa.

Visto l’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c.

PQM

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta,

parzialmente pronunciando

- rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione;

- rigetta le eccezioni di inammissibilità e di nullità dell’atto di citazione.

- rigetta le eccezioni di prescrizione

- rigetta l’eccezione di cui all'art. 1, comma 1-ter, della Legge n. 20/1994.

Con separata ordinanza dispone incombenti istruttori.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, riaperta in data 9 aprile 2025.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dott.ssa Laura ALESIANI Dott.ssa Maria RIOLO

Depositata il 19 maggio 2025

Il funzionario

Geltrude Petrini